



COMUNE DI LESINA
Provincia di Foggia

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 218 del 15-12-2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO D'IMPOSTA 2024

L'anno **duemilaventitre** il giorno **quindici** del mese di **Dicembre**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata alle ore 08:30 ai sensi del vigente Regolamento per il funzionamento dell'organo esecutivo, ed iniziata al raggiungimento del numero legale, alle ore 13:35, la Giunta si è riunita in presenza e mediante collegamento in audio-video conferenza sulla piattaforma whatsapp, dei seguenti componenti:

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| DI MAURO PRIMIANO LEONARDO | SINDACO | P (remoto) |
| MATARANTE ALESSANDRA | VICE SINDACO | P |
| LOMBARDI MICHELE | ASSESSORE | P |
| CARDARELLI MARIO | ASSESSORE | P |
| CENTONZA MADDALENA | ASSESSORE | A |

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO GENERALE DOTT. AUGUSTO FERRARA**.

Il **SINDACO**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Il responsabile del servizio in ordine alla **regolarita' tecnica**;

Il responsabile di ragioneria per quanto concerne la **regolarita' contabile**;

ai sensi dell'art 49 e 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 approvativo del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, **hanno espresso parere come da proposta** n. 219 del 14-12-2023 del Responsabile del **SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE** nel testo di seguito riportato:

Premesso il D.Lgs. 14.03.2011, n. 231 recante “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale, all’art. 4, testualmente recita:

«Art. 4 - Imposta di soggiorno.

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, **sino a 5 euro per notte di soggiorno**. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

... *Omissis*...

2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.»;

Visto l’art. 4, comma 7 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, che testualmente recita:

«7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.»;

Atteso pertanto che in base alla suddetta norma i comuni possono adottare apposito regolamento per l’istituzione dell’imposta di soggiorno e la conseguente delibera tariffaria con applicazione dell’imposta non dal primo gennaio 2017, bensì dalla data di efficacia della stessa deliberazione o dalla eventuale data successiva indicata nell’atto stesso;

Visto il Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di soggiorno approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 29/11/2011;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 13/02/2020 con la quale sono state approvate le tariffe in vigore;

Visto l'art. 3 del citato Regolamento Comunale il quale prevede che le relative tariffe vengano deliberate dalla Giunta Comunale entro la misura stabilita dalla legge;

Ritenuto di modificare le tariffe dell'imposta di soggiorno tenendo conto delle tipologie delle strutture ricettive situate sul proprio territorio comunale e dei prezzi applicati;

Richiamato l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle

entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. **A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.**

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto l'art. 48 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", relativo alle competenze della Giunta comunale;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione i pareri dei responsabili dei servizi interessati per la regolarità tecnica e contabile della proposta, ai sensi dell'art.49 del d.lgs. n.267/2000;

Con voti unanimi, resi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di stabilire le tariffe dell'imposta di soggiorno a valer dal 01 gennaio 2024, come segue:

| TIPOLOGIA STRUTTURA RICETTIVA | TARIFFA A NOTTE PER PERSONA |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Hotel 5 stelle e superiori | Euro 2,00 |
| Hotel 4 stelle | Euro 1,50 |
| Hotel 3 stelle | Euro 1,00 |
| Hotel 2 stelle | Euro 1,00 |
| Hotel 1 stella | Euro 1,00 |

| | |
|---|-----------|
| Residenze turistico – alberghiere (Agriturismo) | Euro 1,00 |
| Case per ferie | Euro 1,00 |
| Ostelli per la gioventù | Euro 0,50 |
| Rifugi escursionistici | Euro 1,00 |
| Esercizi di affittacamere – Bed & Breakfast | Euro 1,00 |
| Case ed appartamenti per vacanza | Euro 1,00 |
| Residence | Euro 1,00 |
| Villaggi Turistici | Euro 1,50 |
| Aree di sosta | Euro 1,00 |
| Campeggi | Euro 1,00 |
| Parchi di vacanza | Euro 1,00 |
| Tutte le altre strutture ricettive non ricadenti nelle tipologie di cui sopra | Euro 1,00 |

- 2) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-quater del citato art. 13;
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione unanime espressa in forma palese, per i motivi sopra menzionati.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

GEOM. PRIMIANO LEONARDO DI MAURO

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. AUGUSTO FERRARA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI LESINA

Provincia di Foggia

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Proposta N. 219 del 14-12-2023

Ufficio: PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DEL PERSONALE

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
PER L'ANNO D'IMPOSTA 2024**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Lesina, 14-12-2023

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
DOTT.SSA IDA FISCANTE**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI LESINA

Provincia di Foggia

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Proposta N. 219 del 14-12-2023

Ufficio: PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DEL PERSONALE

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
PER L'ANNO D'IMPOSTA 2024**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di regolarità contabile:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NON NECESSARIO

Lesina, 14-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
DOTT.SSA IDA FISCANTE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI LESINA

Provincia di Foggia

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Proposta N. 219 del 14-12-2023

Ufficio: PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DEL PERSONALE

| |
|--|
| OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO D'IMPOSTA 2024 |
|--|

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSE E INSUSSISTENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

(art. 6 bis Legge n. 241/1990 e art. 7 DPR n. 62/2013, art. 3 del Codice di comportamento)

Il sottoscritto IDA FISCANTE, con riferimento al procedimento de quo, consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, di cui all'Art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445,

D I C H I A R A

che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, e cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 bis Legge n. 241/1990, dell' art. 7 DPR n. 62/2013 e dell'art. 3 del Nuovo codice di comportamento del Comune di Lesina approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 27/12/2019.

Lesina, 14-12-2023

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
DOTT.SSA IDA FISCANTE**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI LESINA

Provincia di Foggia

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 218 del 15-12-2023

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
PER L'ANNO D'IMPOSTA 2024**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

Si certifica che il presente atto è affisso all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Lesina, 19-12-2023

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
DOTT.SSA MARIA VINCENZA ESPOSITO**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il Sottoscritto RESPONSABILE DEL SETTORE I, certifica che la presente deliberazione:

| | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);

| X | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000).

Lesina, 19-12-2023

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
DOTT.SSA MARIA VINCENZA ESPOSITO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.